

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 385)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CIPPELLINI BERMANI, VIGNOLA e SEGRETO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1968

Norme per la elezione
dei Consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme elettorali per la formazione dei Consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti, istituite con la legge del 22 novembre 1954, numero 1136, escludono praticamente la rappresentanza delle minoranze nei Consigli di amministrazione. Tale principio antidemocratico ha provocato e provoca grave disagio e discriminazione all'interno della categoria, sollevando critiche e proteste che, peraltro, sono state sino ad oggi inascoltate.

Con il presente disegno di legge si intende rimediare, con il diritto di presenza delle minoranze in tutti gli organi elettivi delle Casse mutue, all'ingiusto criterio sancito con la legge n. 1136. In esso si tiene conto delle aspirazioni della categoria interessata: voto diretto; diritto di presenza delle minoranze; garanzie democratiche nelle operazioni elettorali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le elezioni dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali e provinciali si effettuano con il sistema proporzionale a voto diretto, attribuendo ad ogni lista, proporzionalmente, tanti seggi quanti sono i voti riportati.

Nell'interno delle liste vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di presentazione di una sola lista tutti i seggi vengono attribuiti a questa.

Il voto è diretto e segreto.

Art. 2.

I Consigli direttivi delle Casse mutue comunali, provinciali, centrale sono rispettivamente composti di 11, 15, 21 consiglieri.

Art. 3.

Le elezioni dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali si svolgono in ciascun Comune ogni 3 anni. Vengono indette almeno 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento e rese pubbliche mediante affissione di manifesti.

Hanno diritto al voto i coltivatori diretti titolari di azienda, i familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria, che abbiano raggiunto il 21° anno di età entro la data in cui le elezioni vengono indette.

Gli aventi diritto al voto sono eleggibili.

Contemporaneamente all'affissione dei manifesti, a cura dei presidenti uscenti, verrà dato avviso a ciascuno avente diritto al voto della indicazione delle elezioni e della data.

Art. 4.

Le liste dei candidati per la elezione dei Consigli delle Casse mutue comunali debbono essere presentate alla segreteria comunale almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il Sindaco od un suo delegato è presidente del seggio elettorale.

Ogni lista ha diritto di designare, a mezzo dei suoi presentatori, entro cinque giorni dalla data fissata per le elezioni, almeno uno scrutatore ed un proprio rappresentante per assistere alle operazioni elettorali.

Art. 5.

Le elezioni dei Consigli direttivi delle Casse mutue provinciali sono indette contemporaneamente a quelle dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali.

Le liste dei candidati debbono essere presentate, almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni, alla Segreteria comunale del capoluogo di provincia. Tali liste debbono essere trasmesse ai sindaci dei comuni della provincia almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 6.

Le elezioni dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali e provinciali sono indette, in un'unica giornata, dal presidente della Cassa mutua provinciale uscente entro un anno dall'approvazione della presente legge.

Art. 7.

Le elezioni del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue sono indette dal presidente uscente della Federazione nazionale entro 60 giorni dalle elezioni dei Consigli provinciali.

Hanno diritto al voto tutti i componenti dei Consigli direttivi delle Casse mutue provinciali.

I seggi elettorali saranno istituiti presso le sedi provinciali delle Casse mutue.

Le liste dei candidati debbono essere presentate al presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue entro 20 giorni dalla data fissata per le elezioni.

Art. 8.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è delegato ad emanare ogni altra norma ed istruzione in materia elettorale.

Art. 9.

Tutte le disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136, che siano in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.